

2. Le banche e le società finanziarie che hanno sede legale in Italia e che sono controllate da uno dei soggetti di cui all'art. 1, lettera *b*) e *c*) non si vincolano a contratti finanziari garantiti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo privi di una clausola mediante la quale, in caso di risoluzione della società controllante, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dall'autorità di risoluzione competente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015.

3. Le società capogruppo di un gruppo bancario di cui all'art. 1, lettera *b*) assicurano che le banche e le società finanziarie che hanno sede legale all'estero, controllate da uno dei soggetti di cui all'art. 1, lettera *b*) e *c*), non si vincolino a contratti finanziari garantiti, disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, privi di una clausola mediante la quale, in caso di risoluzione della società controllante, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dalla autorità di risoluzione competente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015.

Art. 4.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Provvedimento, ai contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) e *c*), conclusi o rinnovati, anche tacitamente, a far tempo da tale data, anche sulla base di accordi quadro stipulati precedentemente.

2. Con riferimento ai contratti finanziari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), stipulati tra G-SIBs e controparti aventi la medesima natura di G-SIB, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore del presente Provvedimento.

3. Le società che entrano a far parte del novero dei soggetti di cui all'art. 1 successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento applicano le relative disposizioni decorso un anno dalla data in cui esse sono sottoposte alla competenza del Comitato unico di risoluzione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00574

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Accordo di partenariato 2014-2020 - Disposizioni per favorire il rafforzamento e la capacità amministrativa delle amministrazioni impegnate nella gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) 2014-2020. (Delibera n. 51/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visti i regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;


Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPCoe e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Considerato che l'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego integrato dei Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020, definendo le priorità di investimento attraverso undici obiettivi tematici (OT) ed indicando, per ciascun obiettivo tematico, i risultati attesi, il quadro motivazionale delle priorità e delle azioni correlate e i metodi di intervento;

Considerato inoltre che l'Accordo di partenariato prevede la ripartizione indicativa tra gli 11 obiettivi tematici delle risorse UE complessivamente assegnate all'Italia per il periodo 2014 - 2020 a valere sui Fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) e dà conto delle ulteriori risorse per la cooperazione territoriale europea e per l'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI);

Considerato che l'Accordo prevede una significativa azione di rafforzamento delle strutture amministrative e tecniche responsabili per il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi quale pre-requisito per l'efficace impiego dei Fondi;



Considerato in particolare che la sezione 2.5 dell'Accordo prevede - in relazione agli aspetti di complementarietà e sinergia fra azioni dell'obiettivo tematico 11 («Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente») e quelle di assistenza tecnica - che le azioni per il rafforzamento strutturale e orizzontale delle capacità della Pubblica Amministrazione e le azioni specifiche e temporanee attuate con le risorse di assistenza tecnica e destinate a migliorare la gestione dei Programmi operativi debbano convergere, al fine di accrescere la capacità dei Programmi cofinanziati con i Fondi SIE di conseguire risultati visibili e rendicontabili, concentrando l'azione sull'obiettivo di rafforzamento della capacità delle amministrazioni di realizzare progetti per conseguire risultati specifici, con il fine di migliorare le capacità di programmare, valutare, monitorare interventi e progetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il prof. Claudio De Vincenti e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota n. 262 del 2 marzo 2017 del Ministro della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno e l'allegata nota informativa predisposta dal competente DPCoe, con la quale, con riguardo a quanto previsto dalla sezione 2.5 dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 soprarichiamata, viene proposto che sia assentito che le Amministrazioni pubbliche impegnate nel coordinamento, nell'attuazione, nell'accompagnamento, nella verifica e valutazione degli interventi, nella governance e sorveglianza multilivello e di settore dei Programmi operativi finanziati con i Fondi SIE possano predisporre, a valere su risorse relative all'assistenza tecnica, progetti speciali con la partecipazione di personale interno alle stesse, da sottoporre alla validazione del Comitato di indirizzo per i piani di rafforzamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di accrescere il supporto alla capacità di attuazione di programmi e progetti di investimento pubblico;

Considerato che, al fine di corrispondere alle finalità sopracitate e di incentivare la produttività, la proposta prevede, esclusivamente a fronte di attività diverse da quelle rientranti nei compiti istituzionali del personale coinvolto, che le somme derivanti dalla rendicontazione dei costi sostenuti dalle citate Amministrazioni possano alimentare, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di riferimento, la quota variabile dei Fondi di competenza delle aree di inquadramento, nonché, per le qualifiche dirigenziali, l'indennità di risultato;

Considerato infine che la proposta prevede che con accordo decentrato sia successivamente stabilita la ripartizione delle risorse tra i rispettivi Fondi per il trattamen-

to economico accessorio, nonché, per le aree funzionali, l'eventuale destinazione di parte delle risorse agli istituti contrattuali afferenti al contratto collettivo integrativo diversi dalla produttività;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3407-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

1. Per rafforzare le proprie capacità di coordinamento, attuazione, accompagnamento, verifica e valutazione degli interventi, *governance* e sorveglianza multilivello e di settore dei Programmi operativi finanziati con i Fondi Strutturali di investimento europei, le amministrazioni pubbliche impegnate in dette attività predispongono, a valere sulle risorse dei Programmi, progetti speciali con la partecipazione di personale interno. I predetti progetti sono sottoposti alla validazione del Comitato di indirizzo per i piani di rafforzamento amministrativo istituito con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2015.

2. I rimborsi derivanti dalla rendicontazione dei costi sostenuti nell'attuazione dei progetti di cui al punto 1 alimentano, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di riferimento e di quella integrativa di cui al punto 3, la quota variabile dei fondi di competenza delle aree di inquadramento nonché, per le qualifiche dirigenziali, l'indennità di risultato. Essi sono destinati ad incentivare la produttività del personale interno chiamato a svolgere, nell'attuazione dei citati progetti, attività diverse da quelle rientranti nei compiti istituzionali.

3. Con successivi accordi decentrati sono ripartiti i rimborsi di cui al punto 2 che precede tra i fondi per il trattamento economico accessorio nonché, per le aree funzionali, è definita l'eventuale quota da destinare agli istituti contrattuali afferenti al contratto collettivo integrativo diversi dalla produttività.

4. All'interno dei progetti speciali di cui al punto 1 dovranno essere specificate in modo dettagliato le attività ulteriori ed aggiuntive del personale interno coinvolto. La verifica di tali attività è comunque rimessa al Comitato di cui al punto 1 che valuterà l'ammissibilità dei progetti sotto tale profilo.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 17 gennaio 2018

Ufficio controllo atti Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 22

18A00575

